



DICHIARAZIONI

La rettifica o l'integrazione del modello 730/2024

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Gestione degli errori e responsabilità del professionista

Scopri di più

La **mancata indicazione di tutti gli elementi** all'interno del **modello 730/2024**, relativo all'anno 2023, il quale comporti l'integrazione, ovvero la rettifica, di un **maggior credito o di un minor debito**, oppure un'**imposta** pari a quella determinata nonostante la variazione dei dati, implica una **doppia possibilità in capo al contribuente**.

Innanzitutto, il contribuente può scegliere di presentare, tramite un professionista abilitato o un centro di assistenza fiscale, un **nuovo modello 730/2024**, completo di tutte le sue parti ed **integrato con i nuovi dati, entro e non oltre il prossimo 25.10.2024**.

Tale modello può essere inviato anche da un **soggetto diverso da quello originariamente delegato all'invio**; vale a dire che, se il contribuente inizialmente si era rivolto ad un centro di assistenza fiscale, per il modello integrativo può **rivolgersi ad un professionista**, o viceversa, purché esibisca tutta la **documentazione necessaria**, al fine del controllo della **conformità dell'integrazione da effettuare**.

In questo caso, all'interno del frontespizio, nella casella denominata "**730 integrativo**", deve essere indicato il **codice "1"**.

La seconda possibilità, in capo al contribuente, è rappresentata dalla presentazione di un **modello Redditi PF 2024**.

All'interno di tale modello devono essere riportati **tutti i dati in precedenza indicati** all'interno del modello 730/2024.

Il modello Redditi PF 2024 **può essere presentato**, in alternativa:

- **entro il 31.10.2024** (nuovo termine che coincide con quello per aderire alla proposta di concordato preventivo biennale), inserendo **il flag all'interno della casella denominata "Correttiva nei termini"** del frontespizio;
- entro il termine previsto per la **presentazione del modello Redditi PF** relativo all'anno



successivo, inserendo il *flag* all'interno della casella denominata “**Dichiarazione integrativa**” del frontespizio;

- **entro il 31.12.2029**, ossia al termine del **quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione**, inserendo il **codice “1”** all'interno della casella denominata “**Dichiarazione integrativa (art. 2, commi 8 e 8-bis, DPR n. 322/98)**”.

In questa ultima ipotesi, l'importo a credito potrà essere **utilizzato in compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17, D.Lgs. 241/1997](#), per eseguire il **versamento di debiti maturati** a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la **dichiarazione integrativa**.

Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa **è indicato il credito derivante dal minor debito** o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

Si evidenzia che la **presentazione di una dichiarazione integrativa**, sia essa un nuovo modello 730/2024 o un modello Redditi PF 2024, **non sospende le procedure avviate** con la consegna del modello 730 originario.

In particolare, rimane in capo al datore di lavoro o all'ente pensionistico, indicato all'interno del quadro dedicato ai “**Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio**”, l'obbligo di **effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute** in base a quanto originariamente indicato.

In termini molto semplicistici, il primo modello inviato “*ha già iniziato a percorrere la sua strada*” e non siamo in grado di fermarlo. Teniamone conto, quindi, **onde evitare indebiti rimborsi**.